

citi, ed avendo formalmente riconosciuto in udienza il Ferrante che alla società I.P.A.C. oltre ai mafiosi ed al Menna partecipavano "pure altre persone incensurate" (cfr. f. 296 vol. v.u.).

Comunque, mentre la Cooperativa Molitoria ebbe a ricevere per ammissione dello stesso teste a discarico Ferrante un contributo dalla Regione Siciliana di 42 milioni di lire "per interessamento dell'on. Barone" (cfr. f. 296 r. vol. v.u.) all'epoca, e cioè nel 1961, assessore regionale al lavoro, come pure ricordato dal Menna (cfr. f. 191 r. vol. v.u.); ~~risultò~~ ^{risultò} dalla documentazione prodotta dagli imputati, che il 28 novembre 1952 tutti i soci della I.P.A.C., aderendo all'invito loro rivolto dalla direzione della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, si recarono nella sede dell'agenzia locale per concordare una soddisfacente sistemazione ^{numerica} della società (cfr. doc. 1-10 fasc. Imputati). Quindi nei due interventi a favore di società delle quali il Menna era socio, non v'è traccia ^(alcuna di un qualsiasi interessamento) dell'intervento del Mattarella, ^(particolarmente da evidenziare) nella ~~il suo~~ ^{il suo} interessamento, quanto alla Molitoria, può essere ~~decisamente escluso~~ ^{in una fase} avendo operato a favore della ~~pre-~~ ^{del parlamentare} detta ~~un suo~~ ^{proprio un} oppositore politico ~~quale è~~ ^{quale è} Montano Barone.

Che anzi, sussistendo gli stessi motivi di opposizione di natura politica fra il Barone ed il Menna, può fondatamente ritenersi che non fu quest'ultimo a sollecitare l'interessamento dell'assessore regionale in favore della società.

Quanto alla S.I.P.A.C. poi, liquidata da oltre quindici anni come ricordato dal Ferrante, va sottolineato che l'intervento dell'istituto di credito, di per sé minimamente ^{l. n. 10} spettabile rientrando ⁱⁿ nella normale attività di un ente finanziario di quel genere (Cassa di Risparmio), portò alla liquidazione della società, ^{e di altri fatti, allora in corso} ~~o comunque~~ ^{che data} ~~all'epoca~~, (fine del 1952) in cui l'evento si verificò, non può neppure sospet-
tarsi un sotterraneo accordo fra il Manna, gli "altri incensurati" e gli elementi mafiosi ^{ricchi} per indurre il Mattarella a prestare comunque soccorso. Ritiene quindi il Tribunale che dal più volte ripetuto elenco di mafiosi, o dichiarati tali, grandi elettori del Mattarella, debba esser escluso anche il Manna, nei cui confronti ~~peraltro~~ tutte le gravi attribuzioni contenute nel dossier si sono dimostrate manifestamente infondate.

(o-c) Ad identica conclusione deve giungersi, a giudizio del Collegio, anche per quel che concerne Liborio Manna, defunto nel luglio 1953 (cfr. f.190 vol.v.u.) addirittura indicato nel dossier e dallo stesso Dolci nel suo interrogatorio (cfr. f.159 vol. v.u.) come colui che, fungendo da intermediario fra il Mattarella e la mafia, avrebbe tenuto in pugno i legami di tale relazione. Orbene, mentre va subito precisato, per ammissione del figlio Giuseppe, che il Liborio Manna, non "compare" del Mattarello, ^{il parlamentare} ~~lo~~ conosceva da antica data per essere stato suo cliente, non si rinviene negli atti e

nelle risultanze del processo alcun elemento che possa suffragare la grave attribuzione, specificata nel senso sopraindicato nella dichiarazione n.4 (cfr. f.9 dossier) e dedotta come specifico fatto diffamatorio nelle imputazioni che concernono quale persona offesa il Mattarella.

A parte infatti le dichiarazioni rese sotto il vincolo del giuramento dal Giuseppe Manna, per cui il padre morì povero e quindi non si trovò nella materiale possibilità di aiutare anche finanziariamente il parlamentare, come leggesi nel profilo del Manna Liborio contenuto nell'ormai noto elenco dei "grandi elettori", è sufficiente rilevare, sulla scorta del documento rilasciato dall'Ufficio Centrale di Castellammare del Golfo, in precedenza esaminato, che se realmente il Liborio Manna avesse avuto tanto prestigio, tanta potenza da disporre liberamente delle forze mafiose ed assicurare così la carriera politica sul piano nazionale del Mattarella, ne avrebbe sicuramente approfittato anche per il figlio, impegnato in ben più modeste competizioni elettorali, assicurandogli la vittoria nelle elezioni amministrative, cui il predetto partecipò, lui vivente. Pure infondate devono ritenersi, poi, le qualificazioni e le attribuzioni fatte in pregiudizio del Manna Liborio e specificate nel capo di imputazione che lo concernono come persona offesa (processo n. 5278/55), valendo in proposito tutte le considerazioni già fatte a proposito del figlio Giuseppe, la validità delle quali appare peraltro maggiormente evi-

denziata in considerazione dell'epoca della morte del difamato.

Ma nell'elenco più volte menzionato compare il nome anche di tal Messina Vito, ricordato pure nelle dichiarazioni n. 6, 7, 8, 10 e 11 del dossier, il quale vien presentato come un "maestro ora in pensione, coi piedi in due stampe: nella mafia e nella polizia" e più oltre (dich. n.8 r. f. 13) come "ricco possidente mafioso che si recava ad aggiustare le faccende, chiamato il Questore per l'autorità con cui disponeva dei personaggi locali compresa la polizia e i carabinieri: era il più attivo nel procurare porto d'armi e tutti i favori pubblici presso il Municipio, quando c'era gente che ci stava, presso la polizia ed i carabinieri". Quindi, un esponente mafioso di sicura autorità e notorietà, la cui posizione va peraltro presa in particolare considerazione comparando lo stesso, a seguito di sua querela, persona offesa nel processo n. 500/66 ("notoriamente mafioso o legato alla mafia" ed inoltre accusato, nel dossier, di aver approfittato della posizione raggiunta dall'on. Matarrella e di avergli procurato voti).

6-d) Orbene anche per il Messina deve il Tribunale registrare la consueta, desolante, carenza di prove, non essendo emerso nulla di preciso e concreto a suo carico nel corso del dibattimento, ad eccezione dei vaghi accenni del Ferrante (cfr. f.295 vol. v.u.), che ha ricordato il nomignolo

K...

col quale il Messina sarebbe stato conosciuto, e del Varvara (cfr. f.325 vol. cit.) che ha, sempre dopo il 1959, fatto riferimento alla propaganda che lo stesso avrebbe svolto nel corso delle elezioni. Nulla in sostanza è stato portato a conoscenza del Collegio sull'illecita rilevante attività attribuita nel dossier al Messina, tanto da presentarlo come un personaggio di spicco in Castellammare, tale da poter all'occorrenza disporre di congrue forze per favorire nelle competizioni elettorali con i voti mafiosi il Mattarella, mentre, proprio per la posizione attribuita al Messina e per la indicazione delle modalità in concorso delle quali la sua attività di preteso mafioso si sarebbe svolta, non poteva esser difficile agli imputati, se l'accusa avesse avuto qualche consistenza, fornire adeguata e convincente dimostrazione.

Ma la prova che sulla sua persona si sia tentata una speculazione, l'ha fornita lo stesso Messina che ha ricordato di esser stato sin dal 1934 presidente dell'Associazione Cacciatori di Castellammare e di aver rilasciato ai Soci, nei limiti di legge, i documenti occorrenti per conseguimento del porto di fucile per la caccia, siccome accade e deve per norma di legge accadere in tutte le sezioni dell'Associazione, donde la conclusione, non avendo gli imputati dimostrato che tale lecita attività fu invece indirizzata a fini illeciti, della distorsione, del travisamento, in chiave

Finelli

Finelli

offensiva di un fatto vero. L'esser poi il Messina fornito personalmente di porto d'armi, puntualmente esibito in udienza (cfr. ff. 241 r. e 242 vol. v.u.) fornisce la migliore garanzia che nulla di men che lecito può esser rimproverato al querelante, proprio in relazione a quella maggiore severità in materia che lo stesso ministro dell'Interno ebbe a rappresentare in Parlamento come adeguata misura di prevenzione nel già citato discorso del 28 marzo 1966. "Parallelamente prosegue sul piano amministrativo l'attuazione delle iniziative assunte in conformità alle proposte formulate dalla Commissione parlamentare in ordine alla revisione delle autorizzazioni di detenzione e porto d'armi, patenti di guida, commercio di armi, fabbricazione deposito e commercio di esplosivi e di ogni altra autorizzazione prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" precisava il Ministro, che proseguiva nella sua relazione informando esser stati disposti "676 divieti di detenzione di arma, 538 revoche di porto d'armi e 679 revoche di patenti di circolazione" (cfr. doc. n.12 fasc. imputati).

Nè alcuna illazione malevola può autorizzare l'ammissione onestamente fatta dal Messina in udienza di aver svolto sempre propaganda elettorale a favore del Mattarella dopo il 1946, in cui era dissidente dalla Democrazia Cristiana, (cfr. f. 242 vol. v.u.) non presentando certo alcun estremo illecito siffatta attività, da ritenersi al più

Luca

espressione di ammirata dedizione verso un uomo politico particolarmente rappresentativo come il Mattarella. Quanto poi al preteso sfruttamento della posizione del parlamentare, di cui al capo d'imputazione, rileva il Tribunale che gli imputati alcuna prova hanno fornito di ciò, sicchè anche tale affermazione, può a ragione degradarsi alla stregua di una mera insinuazione a carico del Messina, insegnante elementare in pensione dopo quaranta anni di insegnamento in Castellammare del Golfo.

Nè infine può suscitare meraviglia o sospetto il rapporto di semplice conoscenza con alcuni elementi considerati mafiosi, quali il Plaja, il Magaddino o il Buccellato, ed in passato anche di affari con ^{un} non meglio identificato Mancino, come riconosciuto dal Messina in udienza, e giustificato col fatto che i predetti erano suoi compaesani, in considerazione delle reali modeste dimensioni del centro urbano di Castellammare del Golfo e delle attività industriali e commerciali svolte dai predetti, tanto da essere in rapporti di affari e di lavoro con uomini di tutte le tendenze politiche, quali ad esempio il Manna e lo stesso Segretario locale del P.C.I. Saverio Mazzara (f. 380 r.), il che automaticamente esclude ogni valore sintomatico alla circostanza.

Va quindi anche il Messina discriminato dalla lista dei mafiosi grandi elettori del Mattarella, come pure prive

Handwritten signature

di fondamento vanno ritenute le specifiche attribuzioni che allo stesso Messina erano state rivolte e che sinteticamente hanno trovato collocazione in apposita rubrica.

In conclusione, nulla delle dichiarazioni n. 1, 2, 3 del dossier appare, dopo il minuzioso esame condotto, in qualche modo accettabile, risultando ogni affermazione in esse contenuta del tutto priva di fondamento, sicchè parimenti infondate devono considerarsi i fatti specifici attribuiti al Mattarella, distinti sotto i numeri 1 e 2 delle imputazioni elevate al riguardo nei confronti del Dolci e dell'Alasia, e quelli dagli stessi imputati attribuiti al Manna Giuseppe, al Manna Liborio ed al Messina Vito, come specificato nei capi d'imputazione che concernono le predette persone offese.

Ma, come in precedenza precisato, nelle attribuzioni specifiche formulate dagli imputati a carico del Mattarella contrassegnate in rubrica col n.1 e 2, risultano trasfuse anche le dichiarazioni n.4 e 7 del dossier, sicchè è sulle stesse che il Collegio, al fine di controllarne la consistenza, deve rivolgere e concentrare il suo esame.

La dichiarazione n.4 si compendia ~~in sostanza~~ di tre parti, di cui la prima riproduce in sostanza quanto asserito nelle dichiarazioni precedenti circa gli asseriti rapporti formali e sostanziali fra la mafia ed il Mattarella in Castellammare del Golfo; la seconda concerne le conseguenze sul piano elettorale della frattura che si sarebbe

quella

verificata nelle forze mafiose con spostamento di voti allo on. Volpe "a cui, com'è noto, la mafia si è appoggiata abitualmente"; mentre la terza, dopo una valutazione negativa della personalità morale del Mattarella, fa riferimento, con palese sottinteso, ad un comizio che il parlamentare avrebbe tenuto in Montelepre "quando nessuno oratore politico poteva parlare". A conferma di tale dichiarazione il Tribunale, su specifica istanza ed indicazione degli imputati, ha escusso il teste Saverio Mazzara, già sindaco e amministratore del Comune di Castellammare del Golfo e da vent'anni Segretario politico della locale sezione del P.C.I. ~~il quale~~ ^{che} ha ritenuto di dover preliminarmente ridimensionare il contenuto della dichiarazione in esame, formalmente negando di aver mai riferito al Dolci ed all'Alasia quanto contenuto nelle due ultime parti della dichiarazione stessa e cioè ^{na} l'asserita copiosa trasmigrazione di voti dal Mattarella al Volpe, (in ordine alla quale dovrà il Collegio ritornare necessariamente in sede di valutazione della posizione di quest'ultimo), ^{da} la rievocazione del comizio tenuto in Montelepre dal Mattarella, non potendosi comunque ignorare in ~~anteria~~ ^{anteria} alcune risultanze acquisite agli atti (cfr: f. 379 vol. v.u.).

Va, peraltro, attentamente valutato il disconoscimento operato dal Mazzara in udienza, incidendo la contestazione o sull'attendibilità del teste o sul modo col quale le interviste furono condotte ed elaborate dagli imputati. Al

quale

riguardo deve rilevare il Tribunale che nella copia dei manoscritti allegata al dossier (cfr. ff. 9 e 10), la dichiarazione in esame risulta integrata dalle parti rifiutate e sottoscritta in calce dal Mazzara, ma che il Dolci, contestualmente interrogato, non ebbe ^{la scelta} difficoltà ad ammettere di aver "indubbiamente" inserito nella dichiarazione "qualche circostanza dal Mazzara (lui) non detta, per errore, dovendosi attribuire (le stesse) ad altro testimone: errore nel quale si poteva facilmente incorrere anche atteso il clima nel quale (le dichiarazioni) venivano rilasciate". E ciò anche se prima di far firmare egli leggeva integralmente ai dichiaranti le loro deposizioni (cfr. f. 381 vol. v.u.). Ma non può sottacersi al riguardo che il Mazzara ha ritenuto di fare anche un'altra sconfessione, assumendo di non aver mai parlato, nel corso dell'intervista, di tal Vincenzo Plaja, indicato invece nella dichiarazione come uno dei tanti elementi mafiosi che abitualmente avrebbero fatto corona all'On. Mattarella in occasione delle sue visite al paese natio (cfr. f. 379 vol. v.u.). Orbene anche per tale disconoscimento deve rilevarsi che nel manoscritto risultano appositamente interpolati prima del cognome "Plaja" i nomi "Diego e Vincenzo", ^{cioè} ~~esse~~ significando, nonostante la giustificazione offerta dal Dolci ovviamente valida anche ^{in situazioni in cui} pel caso di specie, una esplicita volontà di specificazione del contenuto della deposizione da parte del dichiarante ^{o di altri per lui}. Da quanto precede non può il Tribunale che ritrarre una negativa impressione sia

del teste che del modo, a dir poco approssimativo, col quale venivano condotte le interviste, dovendo inoltre, quanto al Mazzara, evidenziare un'ulteriore discordanza fra il testo della dichiarazione e la deposizione resa in udienza e cioè che mentre in quella sede gli avvenimenti narrati venivano definiti come "fatti" a tutta la cittadinanza, al dibattimento il Mazzara tenne a dichiarare di aver "percepito direttamente" i fatti esposti.

Trattasi comunque di affermazioni per le quali non possono che valere tutte le considerazioni ed i rilievi che precedono e che ne consentono l'integrale confutazione, non avendo il teste offerto, all'infuori delle solite generiche indicazioni, alcune delle quali neppure collimanti con le precedenti dichiarazioni (come quelle relative alla presentata causa della esclusione dell'on. Barone dal partito democristiano), nulla che possa in qualche modo dar loro un aspetto di concretezza e di serietà. Non solo, ^{ma} alcune imprecisioni e contraddizioni di non trascurabile entità, ben lasciano intravedere il grado di scarsa consistenza ed attendibilità delle dichiarazioni del teste.

Ha infatti il Mazzara precisato, come rilevasi dal manoscritto allegato in copia al dossier (cfr. f.9) che la asserita collaborazione fra la mafia e il Mattarella ^{della parte} ~~co.~~ ebbe inizio nel 1946, quando cioè la mafia e il banditismo cooperavano strettamente col movimento indipendentista (cfr. ~~...~~ manifesto elettorale del bandito Giuliano già cit.) per fi-

Handwritten signature

tibile portata in pregiudizio del Volpe e del Mattarella, ma evidentemente a lui ignoti, pur essendo stati inseriti nella sua dichiarazione ed avallate dalla sua firma.

A proposito del comizio tenuto dal Mattarella in Montelepre, vivente e dominante nella zona il bandito Salvatore Giuliano, deve il Tribunale, non potendo comunque ignorare quanto acquisito nel corso del dibattimento al riguardo, ricordare che trattasi di un'accusa di antica data, potendosi trovare traccia su un foglio di propaganda elettorale del 14 aprile 1947 dell'allora costituito "Fronte Popolare" a cui partecipavano - com'è noto - partiti contrari alla Democrazia Cristiana e quindi al Mattarella (cfr. giornale "La Voce della Sicilia" nel fasc. degli imputati).

Richiamandosi in questa sede tutti gli elementi che già hanno indotto il Tribunale ad escludere, in quell'epoca, la possibilità di collusioni fra il banditismo e la Democrazia Cristiana e conseguentemente la possibilità di alleanze fra il banditismo stesso ed esponenti di quel partito, giova ricordare la categorica e definitiva smentita fornita alla Camera dei Deputati nel corso della seduta del 27 luglio 1948 in replica alle insinuazioni formulate sullo argomento dall'on. Giuseppe Berti, dal Mattarella che, per l'appunto, confermò i diversi orientamenti del banditismo siciliano, riportandosi in sostanza alle opinioni espresse al riguardo da eminente parlamentare di parte avversa in alte occasioni. Neppure trascurabile appaiono le dichiara-

Giuliano

dei predetti, indicato nell'ex ristorante Catalano ("dopo i

che la P.S. ha chiuso gli occhi fino ad un anno e mezzo fa

zioni fatte nel corso di un'intervista concessa al Giornale di Sicilia e riprodotta sul numero del 22 ottobre 1966, da Monsignor Natale Ferrara, arciprete di Montelepre, ~~in~~^{che} ~~la~~ ~~quale~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~usata~~ a illustrazione della deposizione resa alla Commissione Parlamentare Antimafia a seguito della presentazione del dossier del Dolci, testualmente e categoricamente dichiarava che l'on. Mattarella era "venuto a Montelepre a tenere un comizio nel 1948 su sua pressante richiesta" e che i voti nel paese erano stati procurati al parlamento da lui e dall'Azione Cattolica che lo aveva "sempre considerato uno dei più degni ed autorevoli esponenti" (cfr. doc. n.12 fasc. IV P.C. Matt. già cit.). Dichiarazioni tutte mai contestate dagli imputati, e puntualmente confermate dal sindacalista Biagio Adragna, presente al comizio svoltosi regolarmente in Montelepre, alla pari di quelli tenuti "da altri movimenti e partiti politici come quello separatista, quello monarchico e quello di sinistra" (cfr. f.382 r. vol. v.u.).

Passando all'esame della dichiarazione n.7, deve rilevare il Tribunale che in essa è possibile distinguere due parti, di cui la prima concerne, al solito, gli asseriti rapporti fra il parlamentare ed i mafiosi di Castellammare, senza peraltro nulla aggiungere o precisare di quanto aveva costituito oggetto delle precedenti dichiarazioni, ad eccezione di un riferimento al luogo di riunione comiziale dei predetti, indicato nell'ex ristorante Catalano ("dopo i

che la P.S. ha chiuso gli occhi fino ad un anno e mezzo fa

comizi Mattarella si incontrava con queste persone e andavano assieme a mangiare all' "ex ristorante Catalano" cfr. f. 11 dossier), mentre la seconda, che costituisce poi il contenuto del fatto specifico distinto col n.3 dei capi di imputazione in oggetto, concerne l'atteggiamento che la Polizia avrebbe assunto e mantenuto nei confronti degli "amici di Mattarella".

Orbene, quanto alla prima parte della dichiarazione, è sufficiente osservare che l'unico teste indotto dagli imputati per confermarla non è mai comparso in udienza nonostante le reiterate sue citazioni ma che comunque, attesa la ^{consuetudine} ~~consuetudine~~ genericità delle affermazioni in essa contenute, già di per sé essa appare non meritevole di alcuna considerazione. Valgono peraltro a sua integrale confutazione tutte le osservazioni, le constatazioni ed i rilievi in precedenza fatti, mentre dalla deposizione di Arcangelo Catalano (cfr. f. 370 vol. v.u.) proprietario dell'omonima trattoria in Castellammare del Golfo fino a circa cinque anni fa, consegue la prova che anche l'unica circostanza che poteva presentare una qualche concretezza risulta palesemente infondata. Ha infatti dichiarato il Catalano, sotto il vincolo del giuramento, che mai il Mattarella aveva frequentato il suo ristorante, mentre il teste Nicolò Rizzo nella sua già ricordata deposizione riscontrando le affermazioni del Catalano, ha pure escluso categoricamente la circostanza riferita nel dossier (cfr. f. 361 vol. v.u.).

che la P.S. ha chiuso gli occhi fino ad un anno e mezzo fa

Non può peraltro sottacere il Tribunale, nell'as-
 pinare la dichiarazione n.7, la singolarità che, a differen-
 za delle precedenti dichiarazioni, la rottura fra gli ele-
 menti mafiosi locali, peraltro collocata nel 1954 e non
 nel 1950, non viene attribuita al dissidio fra il querelan-
 te e l'on. Barone e quindi a motivi politici o meglio di
 bassa politica ma al contrario ad una serie di possibilità
 rappresentate o dall'eventuale "contrasto di interessi" o
 dal "contrasto di prestigio tra le due cosche facenti capo
 da una parte al Buccellato e dell'altra al Magaddino" o,
 secondo il pensiero di "qualcuno", dal tentativo del Matta-
 arella di "svincolarsi dai mafiosi che potevano compromet-
 terlo" (cfr. f.12 dossier). Tale rappresentazione di possi-
 bilità mentre impedisce che le cinque dichiarazioni esamina-
 te possano, pur sul piano della genericità, in qualche mo-
 do integrarsi o confermarsi scambievolmente, offre l'ulte-
 riore dimostrazione del grado di assoluta inconsistenza
 sul terreno probatorio delle dichiarazioni stesse, esclusi-
 vamente ancorate a supposizioni, ad insinuazioni o, nella
 migliore delle ipotesi, alle opinioni di un non ben identifi-
 cato "qualcuno".

7a) "La Polizia, fino ad un anno e mezzo fa ha sempre
 chiuso gli occhi con gli amici di Mattarella: alcune vol-
 te sia il Commissario che il Maresciallo dei Carabinieri
 che altri, in confidenza dicevano che quella era gente che
 non si poteva toccare, lamentandosene in privato, ma andando

... suo A), B) e C) del processo n. 5248/65
 ("avere svolto azione l'on. Mattarella da cui è conseguito
 che la P.S. ha chiuso gli occhi fino ad un anno e mezzo fa

magari a braccetto con qualcuno di loro in pubblico. Quelli però che non erano dalla parte di Mattarella venivano piano piano liquidati.

"La gente attenta pensa qui che Mattarella abbia giocato il suo gioco si è servito dei mafiosi in modo spregiudicato e i mafiosi si sono serviti di lui finchè hanno potuto; ha approfittato di questa gente per andare su e ognuno ha cercato di approfittare della sua posizione". (cfr. f. 13 dossier). In sostanza, come precisato nella seconda parte della dichiarazione n.7, la protezione addirittura impudente garantita dal Mattarella ai mafiosi avrebbe rappresentato la controprestazione dei favori elettorali che costoro gli avrebbero assicurato così facilitandogli se non addirittura permettendogli la carriera politica. Tali affermazioni, che risultano integrate da quelle contenute ad esempio nella dichiarazione n.8 ("Le autorità di polizia pur conoscendo bene i mafiosi grandi elettori si dimostravano servizievoli nei loro confronti pubblicamente e molto disponibili ad accogliere le raccomandazioni di questi" cfr. f.14) e n. 9 ("La polizia di Alcamo era al servizio di Mattarella e della mafia: i mafiosi avevano porto d'armi, licenze, giravano come volevano" cfr. f.16) rappresentando, come già rilevato, l'oggetto del fatto determinato distinto col n.3 dei capi di imputazione sub A), B) e C) del processo n. 5248/65 ("avere svolto azione l'on. Mattarella da cui è conseguito che la P.S. ha chiuso gli occhi fino ad un anno e mezzo fa

con i suoi amici mafiosi di Castellammare: tanto che il maresciallo dei C.C. ed il Commissario di P.S. dicevano che quella gente non si poteva toccare").

Ma neanche per tali affermazioni, la cui estrema gravità può esser facilmente apprezzata da chiunque, è stata offerta dagli imputati la benchè minima prova: neppure un principio di prova, che, consentendo di individuare un qualche illecito interessamento dell'^{uomo} politico a favore di elementi mafiosi, lasci intendere, almeno in via presuntiva, l'esistenza degli asseriti rapporti fra l'uno e gli altri e conseguentemente un reciproco, necessitato condizionamento. Invero mentre il teste Luigi Terrazzini, specificamente indotto dal Dolci e dall'Alasia a conferma della dichiarazione n.7 non è neppure comparso in udienza; il teste Vito Ferrante (cfr. istanza imputati 26.3.1966) si è limitato a riferire - ricevendo peraltro subitanea smentita - soltanto un preteso ed isolato episodio di tolleranza a favore del bandito Giuliano da parte dei Carabinieri di Castellammare del Golfo, nel quale comunque non risultava minimamente interessato il parlamentare. Al contrario, la difesa del Mattarella, invertendo come al solito l'onere della prova, è stata in grado di smantellare alla base le pesanti accuse contenute nel dossier, adducendo prove ampiamente liberatorie per il Mattarella, sia per la specifica cognizione delle diverse situazioni da parte dei testi indotti, che per l'indiscutibile loro autorità e per l'alta qualificazione

rivestita dagli stessi.

E così Francesco Inturrisi, Vice Questore di Palermo fino al 1962, poi Questore di Trapani e dal 1° febbraio 1965 Questore di Palermo (cfr. ff. 315 e segg. vol. v.u.) ha testualmente riferito "che mai l'on. Mattarella si era rivolto a lui o al suo ufficio nell'interesse dei mafiosi"/ neppure quando ^{egli} per la qualità rivestita aveva avuto occasione di denunziarne alcuni di Castellammare del Golfo o di Alcamo ai sensi e per gli effetti della Legge 27.12.1956, n. 1423. Orbene, se quanto affermato nelle dichiarazioni presentassero un fondo seppur minimo di verità, del tutto ingiustificato sarebbe l'atteggiamento mantenuto dal parlamentare nei confronti di una delle più alte autorità di polizia operante nella sua zona di influenza. Autorità alla quale non sarebbe stato impossibile far pervenire da parte del Mattarella, investito di incarichi di governo - il suo eventuale interessamento - proprio quando le circostanze avrebbero semmai imposto solerti iniziative a favore degli elementi mafiosi del suo Collegio elettorale. Anche Giuseppe Migliore, Prefetto di Palermo dal 1955 al 1958 e, come tale, Presidente della Commissione di confine fino al 1957, ha tenuto ad escludere, pur ricordando che la Commissione in un certo periodo si riuniva tutti i giorni "attesa la gravità del fenomeno", che "mai l'on. Mattarella con il quale pure aveva avuto, attesa la sua qualità di Ministro in carica, normali e frequenti rapporti, ebbe ad adoperarsi in favore di elementi mafiosi o comunque destinandi al

confino". Aggiungeva che neppure gli era mai pervenuta dai dipendenti organi di polizia o dai Carabinieri notizia "circa eventuali interessamenti dell'on. Mattarella per elementi mafiosi o ritenuti tali", così sostanzialmente confermando le dichiarazioni rese al riguardo dal Questore Inturrisi (cfr. f. 387 vol. v.u.). Ma anche Alfredo Carrera, Questore di Trapani dal 1954 all'ottobre del 1956, che per le sue funzioni era stato in frequente contatto col Mattarella, allora Ministro in carica, ha smentito le affermazioni contenute nel dossier, assumendo che giammai il predetto si era interessato di mafiosi "al fine di variare benevolmente la loro posizione" e che era pure in grado di escludere che ciò avesse potuto fare "presso gli organi di Polizia e i Carabinieri, perchè mai gli era giunta voce al riguardo. Tutto questo, tenendo presente che in quel periodo egli aveva sempre presieduto la Commissione di confino che funzionava a ritmo accelerato" (cfr. f. 387 vol. v.u.).

Ed ancora, Carlo Drago, Commissario Capo di P.S. in Alcamo dal 1944 al 1953, vice Questore di Trapani dal 1953 al 1961 e da quest'ultima data Questore di Enna, ha formalmente escluso che il querelante, che "pur conosceva come parlamentare e come ministro anche in ragione delle sue funzioni, si era mai a lui rivolto per svolgere raccomandazioni o pressioni a favore di elementi mafiosi della zona in cui prestava servizio, o ritenuti tali" (cfr. f. 388 vol. v.u.).

Pure Giuseppe Lumia, Pretore di Castellammare del Gol

fo dal 1948 al 1958 e quindi nel periodo in cui, secondo il dossier, più intensa, proficua e manifesta sarebbe stata la collaborazione della mafia, ha potuto escludere interventi del Mattarella presso di lui o presso gli organi di polizia a favore di mafiosi (cfr. f.345 r.) mentre il maresciallo Salvatore Grifasi, dal 1958 Comandante della locale stazione Carabinieri, ha del pari contestato le asserite interferenze del parlamentare in profitto di elementi della mafia o della malavita della zona, negando anche di aver mai detto ad alcuno che non avrebbe potuto "agire nei confronti di determinati individui perchè protetti politicamente".

Trattasi in sostanza di deposizioni che fugano ogni possibile dubbio in ordine al comportamento del Mattarella portando, per altro verso, ad escludere qualsiasi collusione con elementi di mafia da parte del predetto e quindi ogni suo condizionamento in corrispettivo del vaneggiato "determinante aiuto" che il parlamentare avrebbe ricevuto per la sua carriera politica. Pertanto è in grado il Tribunale di affermare, sulla scorta delle autorevoli e consapevoli deposizioni dei testi citati, alle quali può anche collegarsi, sia pure su di un piano più generale, quanto è stato in grado di riferire Pietro Lombardo, Primo Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione circa l'atteggiamento "di dignitoso e fermo distacco del Mattarella dall'ambiente mafioso", che mai per nessuno e presso nessuna delle Autorità competenti ad intervenire contro la mafia, ebbe ad

H. L. G.
G. L. G.